



# **AERO CLUB D'ITALIA**

## **REGOLAMENTO ATLETI AZZURRI E NAZIONALI**

Approvato con delibera C.F. n. 290 del 27/11/2014



## **INDICE**

**Art. 1 - DEFINIZIONE DI ATLETA "AZZURRO"**

**Art. 2 - COMPOSIZIONE**


**Art. 3 - COMUNICAZIONE**

**Art. 4 - DIVISA**

**Art. 5 - CAPITANO**

**Art. 6 - DOVERI DEGLI ATLETI "AZZURRI" E "NAZIONALI"**

**Art. 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**



## REGOLAMENTO ATLETI AZZURRI E NAZIONALI AeCI

### Art. 1 - Definizione di atleta “Azzurro”

Sono qualificati “Azzurri” Gli atleti che vengono chiamati a comporre le Squadre Nazionali, le quali prendono parte ad eventi internazionali “Ufficiali” tra Squadre Nazionali. I Componenti le altre rappresentative nazionali non sono qualificati “Azzurri” ma “Nazionali”.

### Art. 2 - Composizione

Ogni Squadra o Rappresentativa Nazionale può essere costituita:

- a) dal Capo Delegazione;
- b) dal Responsabile Tecnico Nazionale della disciplina o dal Team Manager;
- c) dagli atleti;
- d) dai giudici internazionali dove previsto;
- e) assistenti e accompagnatori.

Il Capo Delegazione ha la direzione generale della delegazione e la responsabilità complessiva della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento. Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal Capo Delegazione.

Il Responsabile Tecnico ha la piena conduzione tecnica ed organizzativa degli atleti, può sostituire il Team Manager.

Al Team Manager competono gli aspetti organizzativi generali della squadra; può sostituire il Responsabile Tecnico.

### Art. 3 - Comunicazione

L'AeCI, se lo riterrà opportuno, potrà inviare presso il luogo dell'evento, persona addetta alla comunicazione, per curare gli aspetti legati all'immagine dell'Ente presso i media o altri soggetti.

Il Capo Delegazione, Il Team Manager, Il Responsabile Tecnico e gli atleti, sono tenuti a prestare l'assistenza eventualmente richiesta. Nei casi in cui le gare internazionali abbiano luogo in Italia, il piano di comunicazione dell'evento, compreso il materiale pubblicitario, (locandine, banner web ecc.) deve essere verificato e autorizzato dall'AeCI.

Il responsabile della Squadra o Rappresentativa, acquisiti i risultati delle competizioni, dovrà comunicarli immediatamente, all'ufficio stampa dell'AeCI, corredati di materiale fotografico. Rimane invariato l'obbligo di trasmissione della relazione della gara al Servizio Sport Aeronautici dell'AeCI al rientro dalla trasferta.

### Art. 4 - Divisa

Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le Squadre o le Rappresentative Nazionali, gli atleti sono tenuti ad usare esclusivamente le divise e le tenute fornite dall'AeCI per tutta la durata dell'evento, oppure nella sfilata iniziale e finale o presentazione delle squadre e nelle premiazioni.

Non è obbligatorio indossare la divisa o tenuta nel caso di partecipazioni a competizioni internazionali alle quali i concorrenti si iscrivono autonomamente, tuttavia, rimane l'obbligo della divisa, o tenuta ufficiale, nel caso la competizione alla quale l'atleta si è iscritto personalmente, prevede classifiche per squadre.

L'abbigliamento fornito o il materiale tecnico, deve essere tenuto con la massima cura, in caso di smarrimento o danneggiamento ne verrà addebitato il costo. Nelle operazioni di volo dove è previsto

un abbigliamento tecnico speciale, ad es. tuta da lancio per il paracadutismo, l'atleta potrà indossare indumenti personali purché privi di sponsor commerciali.

### **Art. 5 - Capitano**

Tra gli atleti di ogni squadra o rappresentativa, ne verrà designato uno quale Capitano della Squadra o della Rappresentativa: esso verrà scelto tra gli atleti che abbiano il maggior numero di presenze e spiccati requisiti di ordine morale.

Il Capitano rappresenta tutti gli atleti della Squadra o Rappresentativa, deve essere d'esempio e assisterli moralmente. Nelle eventuali sfilate e negli schieramenti, il Capitano prende posto in testa alla Squadra o Rappresentativa, accanto all'Alfiere.

Quando sono riunite più Squadre o Rappresentative ognuna ha il proprio Capitano (maschile e femminile se le Squadre o Rappresentative sono distinte).

### **Art. 6 - Doveri degli Atleti "Azzurri" e "Nazionali"**

L'onore di far parte della squadra o Rappresentativa Nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli atleti, i quali sono tenuti al massimo impegno agonistico e a una condotta tecnica, morale e disciplinare rigorosa.

Pertanto, essi sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra o la Rappresentativa Nazionale. Per assenza causata da malattia, L'AeCI potrà effettuare gli opportuni controlli, ogni assenza dovrà essere segnalata e giustificata con la necessaria tempestività.

L'AeCI per fini promozionali istituzionali può chiedere la partecipazione a vario titolo degli atleti, i quali sono tenuti a intervenire gratuitamente compatibilmente con i propri impegni sportivi, all'atleta sarà riconosciuto un rimborso, nella misura delle spese eventualmente sostenute per il viaggio l'alloggio e il vitto.

Gli Aero Club federati sono tenuti a far rispettare dai loro atleti le disposizioni dell'AeCI e, comunque, a facilitare il compito dell'Ente e dei tecnici preposti alla cura delle Squadre o Rappresentative Nazionali.

Il Servizio Sport Aeronautici dell'AeCI provvede alla convocazione degli atleti inviando apposito avviso all'associazione di appartenenza e all'atleta. L'atleta ha il dovere di rispettare integralmente le normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping e le disposizioni emanate in materia dal World Antidoping Agency, CONI, FAI e Aero Club d'Italia.

### **Art. 7 - Provvedimenti disciplinari**

Nel caso un atleta o altro componente la Squadra o Rappresentativa Nazionale, ponga in essere, durante la partecipazione ad eventi per il quale è stato convocato o designato, condotte non adeguate alla propria condizione di componente la Squadra "Azzurra" o Rappresentativa Nazionale, oppure non rispetti il presente regolamento, sarà soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari di competenza della Commissione Centrale Aeronautica su segnalazione o d'ufficio.

Le infrazioni si prescrivono, ai sensi dell'art. 12 del Codice di Giustizia Federale dell'AeCI in due anni.

Le sanzioni, in ordine di gravità della infrazione commessa, sono:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dalla Squadra o Rappresentativa Nazionale (sino al massimo di quattro gare);
- c) esclusione dalla Squadra o Rappresentativa Nazionale (per la terza infrazione esclusione dalle gare a tempo indeterminato).

Il mancato rispetto dell'art. 4 da parte dell'atleta, o da altro componente della Squadra o

Rappresentativa Nazionale, estende il provvedimento disciplinare anche per il Capo Delegazione o di chi ne fa le veci.

Tutti i provvedimenti disciplinari comminati verranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito web dell'AeCI.

Per i casi che coinvolgono la giustizia sportiva, la stessa rimane amministrata in base alla normativa AeCI vigente in materia.

